

Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio nel nuovo sistema di classificazione

(D.R. n 142 del 01.03.2007)

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di progressione verticale nel nuovo sistema di classificazione introdotto dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del Comparto Università", stipulato il 9 agosto 2000.
2. Per progressioni verticali si intendono le procedure selettive per l'accesso alle categorie C, D, EP riservate al personale in servizio di ruolo, nelle categorie immediatamente inferiori, presso l'Università degli Studi del Sannio
3. Il presente regolamento si adegua anche alla disciplina di cui all'art. 57 del predetto CCNL come integrata dagli artt. 12 e 13 del CCNL 27 gennaio 2005.
4. Per soggetti sindacali si intendono quelli indicati dall'art. 9 del C.C.N.L. di comparto 1998-2001 e successive modifiche e integrazioni e dal Contratto collettivo Integrativo di Ateneo.

Articolo 2

Principi generali

1. Le procedure di cui al presente Regolamento si conformano ai principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Articolo 3

Requisiti di ammissione alle procedure selettive

1. La partecipazione alle procedure selettive per l'accesso alle categorie immediatamente superiori, di cui al presente Regolamento, è riservata al personale dell'Università degli Studi del Sannio in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite anche in deroga al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla categoria, fatti salvi i titoli abilitativi e le particolari qualificazioni professionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia. La predetta anzianità è ridotta a due anni nel caso del personale in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla categoria.
2. L'ulteriore passaggio alla categoria superiore con le procedure di cui al presente Regolamento è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza.
3. Il bando di selezione potrà prevedere, oltre ai requisiti previsti per l'accesso alle diverse Categorie, requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere.
4. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto università relativo al biennio economico 2000-2001.
5. Il numero dei posti da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore da parte del personale in servizio di ruolo è comunque pari al 50% dei posti da coprire, calcolati su base annua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di

- personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con i soggetti sindacali.
6. I posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare. In tal caso l'amministrazione adotta un atto motivato, oggetto di informazione ai soggetti sindacali.
 7. Qualora venga data precedenza ai concorsi interni, la riserva contestualmente determinata per l'accesso dall'esterno resta indisponibile fino alla copertura mediante il predetto ultimo accesso.

Articolo 4

Bando

1. Le procedure selettive sono indette con provvedimento del Direttore amministrativo, di cui è data pubblicità mediante avviso affisso all'albo dell'Ateneo e per via telematica.
2. Il bando del corso-concorso di cui al successivo articolo 5, comma 1, comunicato tempestivamente ai soggetti sindacali, deve indicare almeno la macro-area organizzativa e il programma, adeguato alle specifiche competenze professionali richieste.

Articolo 5

Valutazione dei candidati

1. La selezione dei candidati avviene a seguito di corso-concorso, sulla base di una procedura selettiva consistente in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
2. L'attività formativa preliminare alle prove di esame è proporzionata al livello di professionalità richiesto per l'accesso alla Categoria oggetto della selezione; essa, comunque, ha durata non inferiore alle 40 e non superiore alle 70 ore, deve svolgersi in un arco temporale compreso tra i tre e i quattro mesi e per non più di tre ore di lezione al giorno. L'attività formativa preliminare si svolge per il 25% della sua durata durante l'orario di lavoro; nel calcolo della percentuale l'eventuale arrotondamento avviene all'unità superiore.
3. Per partecipare alle prove è necessaria la frequenza ad almeno il 70% delle ore di lezione.
4. L'attività formativa preliminare è considerata come formazione certificata, limitatamente ai candidati che superano le prove concorsuali, pur non risultando vincitori delle stesse.
5. Il candidato che, in una procedura di corso-concorso, abbia superato le prove d'esame può chiedere, se partecipa ad una successiva, analoga procedura per il passaggio alla categoria immediatamente superiore, di essere esonerato dalla partecipazione alla attività formativa preliminare. Il diritto di esonero può essere esercitato dal lavoratore entro il termine massimo di due anni dalla approvazione degli atti della procedura di corso-concorso.
6. Le prove d'esame devono: a) essere proporzionate al livello di professionalità richiesto per l'accesso alla categoria oggetto della selezione; b) prevedere analoghe modalità di svolgimento per concorsi relativi alla medesima categoria, anche se di area professionale differente; c) riguardare il programma effettivamente svolto durante il corso, attestato dai registri delle lezioni firmati dai docenti e dai dipendenti che partecipano al corso; d) tendere all'accertamento, nell'ambito delle predette materie, delle competenze professionali acquisite dai candidati e dell'esperienza professionale risultante dai loro curricula.
7. A ciascuna prova di esame sono riservati 30 punti. Ogni prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
8. Alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio massimo di 40 punti, attribuibili in base a quanto riportato nelle tabelle allegate al presente regolamento ed in ogni caso suddivisi nel

modo seguente: per il passaggio dalla categoria B alla categoria C e dalla categoria C alla categoria D fino a 10 punti per il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno; fino a 18 punti per l'anzianità di servizio; fino a 12 punti per il possesso di altri titoli; per il passaggio dalla categoria D alla categoria EP fino a 10 punti per il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, fino a 15 punti per l'anzianità di servizio, fino a 15 punti per il possesso di altri titoli.

9. L'anzianità di servizio è valutata secondo le modalità di cui all'art. 18 nell'articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto università relativo al biennio economico 2000-2001.
10. Sono valutabili esclusivamente i titoli maturati e conseguiti entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
11. La Commissione è tenuta a motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
12. La valutazione dei titoli, unitamente ai risultati delle prove scritte, è resa pubblica mediante affissione all'Albo di Ateneo, nonché divulgazione nel sito web, almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova orale.

Articolo 6

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni di cui al presente Regolamento sono nominate con provvedimento del Direttore Amministrativo, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.
2. Delle commissioni fanno parte esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra dipendenti dell'Amministrazione ed estranei alla stessa. In ogni caso almeno un componente della Commissione è scelto tra i soggetti estranei alla stessa.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, comma, 3, lett. e), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono farne parte i componenti dell'organo di governo dell'Università del Sannio, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti delle commissioni.
5. Nel rispetto di tali principi le commissioni sono così composte:
 - a. nelle selezioni per l'accesso alle categorie C e D: da un dirigente o dipendente inquadrato nella categoria EP in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria D;
 - b. nelle selezioni per l'accesso alla categoria EP: da un dirigente in qualità di presidente, e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria EP.
6. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e di informatica.

Articolo 7

Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi attribuiti a ciascun candidato.
2. Il punteggio complessivo si ottiene sommando le votazioni conseguite nella prova scritta e nella prova orale con il punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli.

3. A conclusione delle procedure sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei limiti del numero dei posti messi a concorso.
4. Entro 30 giorni la graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo. Di essa sarà data pubblicità mediante affissione nell'Albo di Ateneo e inserimento nel Sito Web dell'Università degli Studi del Sannio a cura dell'Ufficio Personale Tecnico ed Amministrativo.
5. Qualora l'amministrazione decida di procedere allo scorrimento di graduatorie di merito relative a concorsi di accesso dall'esterno, è tenuta ad analogo scorrimento di graduatorie di merito delle medesime categorie di personale relative a procedure di progressione verticale del personale tecnico ed amministrativo al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 3, co. 5, del presente regolamento.

Articolo 8 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore, entrerà in vigore il giorno successivo.

Tabella 1
Punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascuna categoria di titoli
esclusa progressione dalla categoria D alla categoria EP

<u>TITOLI DI STUDIO</u>	Punti fino al max
Diploma di Scuola Secondaria di II grado	10
Laurea triennale o vecchio ordinamento	(suddivisi come da Tabella 2)
<u>ANZIANITÀ DI SERVIZIO</u>	
Anzianità di servizio valutabile (aggiuntiva rispetto a quella richiesta come requisito di ammissione alle procedure selettive): - 0,75 punto per ogni anno di servizio nel ruolo immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre, anche se con contratto di lavoro a tempo determinato	18
<u>ALTRI TITOLI</u>	12
Dottorato di Ricerca	0,8
Master universitario (di primo o secondo livello), Specializzazione, Abilitazioni all'esercizio del professione	0,6
Titolo di studio superiore (o eventuale Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento V.O. rispetto al Diploma di Laurea triennale)	0,4
Altri titoli di studio di pari livello rispetto a quello richiesto per l'accesso	0,25
Abilitazioni e altri titoli , post scuola secondaria	0,15
Corsi di formazione per il personale Tecnico-Amm.vo, debitamente riconosciuti in base al regolamento di Ateneo sui crediti formativi Nel caso di corsi con valutazione finale, ivi comprese le progressioni verticali: 0,3 punti per ogni credito formativo professionale riconosciuto. Il punteggio per la formazione acquisita in una procedura di progressione verticale non può essere cumulato con quello previsto nella presente tabella, relativo al superamento della procedura di corso-concorso. Per corsi di formazione che non prevedono una valutazione finale: 0,1 punto per ogni corso	5,5
Incarichi interni o esterni debitamente autorizzati	1,5
Idoneità in pubblici concorsi per la copertura di posti di categoria pari o superiore rispetto a quella in concorso	1
Superamento procedure di corso-concorso per la copertura di posti di pari categoria rispetto a quella in concorso	1
Pubblicazioni	0,8

Tabella 1/bis
Punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascuna categoria di titoli
(progressione dalla categoria D alla categoria EP)

<u>TITOLI DI STUDIO</u>	Punti fino al max
Laurea Specialistica o Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento+abilitazione professionale o qualificazione professionale	10 suddivisi come da tabella n. 2
<u>ANZIANITÀ DI SERVIZIO</u>	
Anzianità di servizio valutabile (aggiuntiva rispetto a quella richiesta come requisito di ammissione alle procedure selettive): - 0,75 punto per ogni anno di servizio nel ruolo immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre, anche se con contratto di lavoro a tempo determinato	15
<u>ALTRI TITOLI</u>	15
Dottorato di Ricerca	2
Master universitario (di primo o secondo livello), Specializzazione, Abilitazioni all'esercizio del professione	1,7
Altri titoli di studio di pari livello rispetto a quello richiesto per l'accesso	0,5
Abilitazioni e altri titoli , conseguiti successivamente alla scuola secondaria di secondo grado	0,2
Corsi di formazione per il personale Tecnico-Amm.vo, debitamente riconosciuti in base al Regolamento di Ateneo sui crediti formativi. Nel caso di corsi con valutazione finale, ivi comprese le progressioni verticali: 0,3 punti per ogni credito formativo professionale riconosciuto. Il punteggio per la formazione acquisita in una procedura di progressione verticale non può essere cumulato con quello previsto nella presente tabella, relativo al superamento della procedura di corso-concorso. Nel casi corsi di formazione che non prevedono una valutazione finale: 0,1 punto per ogni corso	6
Incarichi interni o esterni debitamente autorizzati	1,8
Idoneità in pubblici concorsi per la copertura di posti di categoria pari o superiore rispetto a quella in concorso	1
Superamento procedure di corso-concorso per la copertura di posti di pari categoria rispetto a quella in concorso	1
Pubblicazioni	0,8

Tabella 2

Criteri per la valutazione dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno

Passaggio da B a C	Voto di Diploma espresso in 60/60		Punteggio attribuito
Diploma di scuola Media Secondaria di II grado	da 36	A 41	4
	da 42	A 48	6
	da 49	A 54	8
	da 55	A 60	10
	Voto di Diploma		
Diploma di scuola Media Secondaria di II grado	da 60	A 70	4
	da 71	A 80	6
	da 81	A 90	8
	da 91	A100	10
	Voto di Laurea		
Passaggio da C a D	Voto di Laurea		
Diploma di Laurea triennale o vecchio ordinamento	Da 66	A 76	3,50
	Da 77	A 87	5,50
	Da 88	A 98	7,50
	da 99	A110	9,50
	110 e lode		10,00
	Voto di Laurea		
Passaggio da D ad EP			
Diploma di Laurea Specialistica	da 66	A 76	2,50
	Da77	A 87	4,50
	da 88	A 98	6,50
	da 99	A110	8,50
	110 e lode		9
Per il passaggio dalla Categoria D ad EP va, inoltre, attribuito, <u>fino ad 1 punto</u> , per le abilitazioni professionali oppure per la particolare qualificazione professionale debitamente documentata e comprovata			1

PUNTI TOT. MAX TITOLI

40